



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c. a. p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

REGOLAMENTO PER L'INSTALLAZIONE DI STAZIONI RADIOBASE PER TELEFONIA MOBILE

ART. 1

DISPOSIZIONI GENERALI ED AMMINISTRATIVE

Il presente regolamento disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni e le revoche, nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al D.M. 10 settembre 1998, n. 381, alla Legge 1° maggio 1997, n. 115, alla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 e alle linee guida Regionali per l'installazione e la modifica di stazioni radiobase per telefonia mobile.

ART. 2

AUTORIZZAZIONI

La realizzazione e l'installazione di una stazione radiobase anche su preesistenti costruzioni è subordinata a concessione Comunale, ai sensi della Legge 10/77 e successive modifiche ed integrazioni, non può avvenire ricorrendo alla dichiarazione di inizio attività.

ART. 3

PARERI E NULLAOSTA

In tutti i casi, a prescindere dalla potenza di esercizio delle stazioni, l'operatore deve ottenere il parere tecnico da parte dell'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente, competente per territorio, relativo alla protezione della popolazione rispetto ai campi elettromagnetici, attraverso la valutazione della compatibilità degli impianti da installare rispetto ai limiti di esposizione e alle misure di cautela indicate dal D.M. 381/98 e successive modificazioni.

Il parere espresso dall'A.R.P.A. sarà relativo alle condizioni ambientali che si vengono a verificare con l'entrata in servizio delle stazioni relativamente al rispetto delle condizioni previste dal D.M. 381/98 e successive modifiche.

L'operatore contemporaneamente all'invio di richiesta di autorizzazione o concessione al Comune, invierà alla sede dell'A.R.P.A. competente per territorio la documentazione tecnica di cui all'allegato, indispensabile ai fini dell'istruttoria.

Il parere emesso dall'A.R.P.A. verrà inviato direttamente al Comune e per conoscenza, al richiedente.

La concessione alla installazione delle stazioni radiobase di telefonia mobile è inoltre subordinata alla positiva Valutazione d'Impatto Ambientale dell'opera da parte della Regione e della Commissione di compatibilità ambientale dell'Amministrazione Comunale di cui alle norme tecniche di attuazione del P.R.G.

ART. 4

CONTENIMENTO DELLE ESPOSIZIONI E RELATIVI LIMITI

I titolari delle stazioni radiobase sono tenuti a rispettare i limiti di esposizione fissati dalla normativa vigente ed ad adottare iniziative che consentono di produrre valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.



COMUNE DI GRUMELLO DEL MONTE

c. a. p. 24064

PROVINCIA DI BERGAMO

Tel. 035 4492911

Fax 035 4492939

ART. 5

ENTRATA IN ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI

Entro dieci giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, l'operatore invierà apposita comunicazione al Comune e all'A.R.P.A., attestando, sotto la propria responsabilità, il rispetto dei limiti e delle misure di cautela indicati dal D.M. 381/98 e successive modificazioni, nonché la conformità dell'impianto al progetto sulla base del quale è stata ottenuta la concessione.

Qualora si verifichi il superamento dei limiti di esposizione fissati, l'A.R.P.A. ne darà immediata comunicazione al Sindaco per la revoca della concessione.

ART. 6

LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIOBASE

L'area nella quale è consentita l'installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione è quella di proprietà comunale presso l'impianto di depurazione delle acque reflue poste in località campagna.